



CITTA' DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Premessa

Il Comune di Montoro riconosce, promuove e garantisce il diritto di associazione e pluralismo associativo come libera espressione della crescita civile e sociale della comunità locale.

Il Comune favorisce la costituzione di libere forme associative come espressione del concorso diretto e della partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dell'autonomia e dei diritti garantiti dalle leggi e dallo statuto Comunale e nel perseguimento dell'interesse generale della comunità.

INDICE

- Art.1** – Oggetto e finalità
- Art.2** – Riferimenti normativi
- Art.3** – Definizioni
- Art.4** – Istituzione e articolazione dell'Albo
- Art.5** – Requisiti per l'iscrizione
- Art.6** – Domanda di iscrizione
- Art.7** – Aggiornamento e rinnovo
- Art.8** – Sospensione e cancellazione
- Art.9** – Rinnovo e aggiornamento dei dati
- Art.10** – Rapporti di collaborazione con il Comune
- Art.11** – Trasparenza e pubblicità
- Art.12** – Controlli e verifiche
- Art.13** – Entrata in vigore e disposizioni transitorie
- Art.14** – Norme di rinvio
- Art.15** – Privacy e gestione dati

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento reca i criteri e le modalità per il riconoscimento, la collaborazione e il sostegno degli Enti del Terzo settore che operano nel territorio del Comune di Montoro, in attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà e sussidiarietà sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale. Per promuovere iniziative di interesse generale e sostenere il volontariato, la cultura, lo sport e la tutela dell'ambiente.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento dell'Albo comunale degli Enti del Terzo Settore (ETS), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), nonché le modalità di collaborazione tra il Comune di Montoro e gli Enti del terzo settore iscritti.
2. L' Albo è istituito per valorizzare e favorire il ruolo degli enti del Terzo Settore operanti sul territorio comunale, promuovere la partecipazione civica e la sussidiarietà orizzontale, e per agevolare la realizzazione di attività di interesse generale in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento si ispira e si coordina con le seguenti norme:

- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);

Città di Montoro

Provincia di Avellino

PEC: info.montoro@asmepec.it - C.F. e P. IVA 02790550640

Piazza Michele Pironti, 2 - 83025 - Montoro (AV) - Tel. 0825/502325

Piazza Municipio, 1 - 83025 - Montoro (AV) - Tel. 0825/523021

- D.M. 15 settembre 2020, concernente le procedure per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- D.M. 31 marzo 2021, recante "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore";
- Statuto comunale e regolamenti comunali vigenti in materia di partecipazione e trasparenza.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- Ente del Terzo Settore (ETS): soggetto iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
- ODV: Organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32-34 del Codice del Terzo Settore.
- APS: Associazione di promozione sociale ai sensi degli artt. 35-36 del Codice del Terzo Settore.
- Impresa sociale, ente filantropico, cooperativa sociale: enti che operano nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa di settore.
- RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 4 – Istituzione e articolazione dell'Albo

1. Presso il Comune di Montoro è istituito l'Albo comunale degli Enti del Terzo Settore (ETS).
2. L'Albo è articolato per sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di enti:
 - Sezione A: Organizzazioni di Volontariato (ODV);
 - Sezione B: Associazioni di Promozione Sociale (APS);
 - Sezione C: Altri Enti del Terzo Settore (imprese sociali, enti filantropici, fondazioni, cooperative sociali, ecc.).
3. L'Albo è tenuto e aggiornato dal Settore Amministrativo del Comune di Montoro.
4. L'Albo è pubblico e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli ETS che:

- a) siano regolarmente iscritti al RUNTS;
- b) abbiano sede legale o operativa nel territorio comunale, o vi svolgano attività continuativa;
- c) perseguano finalità di interesse generale coerenti con le aree di intervento del Comune (sociale, culturale, educativo, sportivo, ambientale, tutela diritti, ecc.);
- d) non perseguano scopo di lucro e non si trovino in situazioni di morosità o contenzioso con l'Ente;
- e) siano in regola con le disposizioni in materia di sicurezza, tutela dei dati personali e assicurazione dei volontari.

Art. 6 – Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione deve essere presentata al Comune di Montoro, utilizzando il modello predisposto e disponibile sul sito istituzionale.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - certificato di iscrizione al RUNTS o autocertificazione equivalente;
 - relazione sintetica sull'attività svolta nell'ultimo anno;
 - elenco dei rappresentanti legali e dei referenti operativi;
 - copia della polizza assicurativa dei volontari (ove prevista).
3. L'Ufficio competente verifica la completezza e la regolarità della documentazione entro 30 giorni e dispone, con atto formale, l'iscrizione o il rigetto motivato della domanda.

Art. 7 – Aggiornamento e rinnovo

1. Gli enti iscritti hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni ogni variazione dei propri dati o dello statuto.

2. L'iscrizione ha durata triennale e può essere rinnovata su richiesta dell'ente, corredata da una relazione sulle attività svolte.
3. In caso di mancato rinnovo o perdita dei requisiti, l'ente viene cancellato d'ufficio dall'Albo, previa comunicazione.

Art. 8 – Sospensione e cancellazione

1. La cancellazione dall'Albo avviene nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art. 5;
 - b) mancata o irregolare attività sul territorio per oltre 12 mesi;
 - c) gravi inadempienze nei confronti del Comune;
 - d) richiesta motivata dell'ente stesso.
2. Prima della cancellazione, l'ente è informato e può presentare osservazioni entro 15 giorni.
3. È possibile la sospensione temporanea in caso di irregolarità sanabili.

Art.9 - Rinnovo e aggiornamento dei dati

Le associazioni iscritte devono comunicare annualmente eventuali variazioni riguardanti la sede, i rappresentanti legali o le attività principali. La mancata comunicazione può comportare la sospensione dall'Albo.

Art. 10 – Rapporti di collaborazione con il Comune

1. Gli enti iscritti all'Albo possono partecipare, secondo i principi di cui agli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore, a:
 - co-programmazione di politiche e interventi sociali e culturali;
 - co-progettazione di attività e servizi di interesse generale;
 - convenzioni e partenariati;
 - consultazioni pubbliche o tavoli di partecipazione.
2. Le modalità operative e i criteri di selezione sono disciplinati da specifici avvisi pubblici o convenzioni-tipo approvate dal Comune.
3. Le forme di collaborazione devono garantire trasparenza, pari opportunità e rotazione tra i diversi Enti.

Art. 11– Trasparenza e pubblicità

1. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e aggiornato periodicamente.
2. Sono resi pubblici i seguenti dati: denominazione dell'ente, sede, rappresentante legale, finalità, ambito di attività.
3. Il Comune garantisce la tutela dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 12 – Controlli e verifiche

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione o su segnalazione circa la veridicità delle dichiarazioni rese e la persistenza dei requisiti.
2. Gli enti iscritti devono collaborare alle verifiche, fornendo documenti e informazioni richiesti.

Art. 13 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce eventuali precedenti disposizioni in materia.
2. In sede di prima applicazione, le domande di iscrizione possono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento.

3. Gli enti già convenzionati con il Comune alla data di entrata in vigore sono iscritti provvisoriamente, previa verifica dei requisiti.

Art.14 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo e partecipazione civica.

Art.15- Privacy e gestione dati

I dati degli Enti del Terzo Settore sono trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e utilizzati solo per le finalità del presente Regolamento.